2023 R.G. Notizie di reato /2023 R.G. Gip

N. <u>768</u> / 202	4 Reg. Sent
data deposito:	
15.04.202	24
data irrevocabili	ità:
V° del P.G.	
N	Reg. Esec.
N	Campione Pen.
redatta scheda il	-
rilasciati estratti	



# TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice delle indagini preliminari di Torino, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Eleonora Saccone all'udienza del 15.4.2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente

SENTENZA	
nei confronti di:	
e residente a	
46 ed elettivamente domiciliata presso il difensore; libera-presente;	
difesa di fiducia dall'avv. Matteo FERRIONE del Foro di Torino;	
· ·	
TA ATA YATA A ATA	

### **IMPUTATA**

del reato di cui all'art. 187 co. 1 e co. 1 bis D. L.vo 30.4.92 n. 285 e succ. modif., perchè si poneva alla guida del veicolo tg. **Transmitta** in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, segnatamente era riscontrata positiva alla sostanza Zolpiden in quantità pari a 11 ng/mL e di Benzodiazepine-Zolpidem in quantità pari a 13 ng/mL. Con l'aggravante di aver provocato in tali circostanze un incidente stradale, segnatamente

andava a collidere con il veicolo tg. che si trovava parcheggiato. Commesso in Nichelino (TO) il

## CONCLUSIONI:

- P.M.: condanna alla pena finale di mesi 4 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.
- Difesa: assoluzione con formula di giustizia quanto meno ai sensi dell'art. 530, 2° comma c.p.p..

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 15.4.2023, tenutasi davanti a questo G.I.P. per statuire sulla richiesta di rito abbreviato condizionato ritualmente formulata dall'imputata - tramite procuratore speciale - in sede di opposizione a decreto penale di condanna n. 2023 emesso in data 24.11.2023, il Giudice ammetteva il rito, l'imputata si sottoponeva ad esame, le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, dava lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.

Alla luce degli atti acquisiti al fascicolo - tutti utilizzabili essendosi proceduto con giudizio abbreviato - si reputa non integrata la fattispecie di reato di cui all'art. 187, 1° comma D.Lgs n. 285/1992 non essendo emerso lo stato di alterazione psicofisica dell'imputata al momento della guida posto che nessun sintomo o stato confusionale legato al farmaco assunto è stato riscontrato ed annotato dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del fatto e nemmeno ciò risulta dal certificato rilasciato dal pronto soccorso ove la donna è stata trasportata poco dopo l'incidente.

Peraltro, si osserva come già nell'annotazione di polizia giudiziaria del 21.10.2023 sia stata messa in luce tale lacuna investigativa ("i suddetti risultati di laboratorio di non negatività alle sostanze psicotrope non sono stati però supportati, in quanto elementi di prova, da una puntuale e precisa descrizione da parte del personale medico che ha effettuato i controlli sanitari ed i prelievi in merito allo stato sintomatologico della signora").

Sul punto la giurisprudenza è chiara nell'affermare che ai fini della configurabilità del reato de quo, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione, perché la condotta tipica della contravvenzione non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida "in stato di alterazione psicofisica" determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell' agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione: ciò richiede, quindi, non soltanto l'accertamento del dato storico dell'avvenuto uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello dell'influenza sulle condizioni psico-fisiche dell'assuntore durante il tempo della guida del veicolo (cfr. ex multis da ultimo Cass. Pen., Sez. IV n. 7199 del 23.1.2024).

In considerazione di ciò e di quanto agli atti, l'imputata va dunque dichiarata assolta ritenendosi non raggiunta la prova - al di là del ragionevole dubbio - circa l'elemento oggettivo del reato.

# P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss. 530, 2° comma c.p.p.;

Assolve de la del reato a lei ascritto perchè il fatto non sussiste e revoca il decreto penale n.1302/2023 emesso in data 24.11.2023.

Torino, 15.4.2024

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

DEPOSITATO IN UDIENZA

Torino, 15 APR 2024

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO